

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA NEGOZIALE
Servizio gare

Risposta al quesito n. 1

Si porta a conoscenza la risposta fornita al seguente quesito posto all'ente appaltante da parte di un operatore interessato alla presente procedura.

D. 1 In relazione alla presente procedura di gara, premesso che:

1. il CCNL “Sorveglianza Antincendio” (c.d. “ANISA”) e il CCNL “Guardiafuochi”, per quanto entrambi inerenti il settore dell’antincendio, sono due distinti CCNL aventi, ognuno, la propria Tabella Ministeriale del Costo Medio Orario e la propria Classificazione del Personale;
2. il CCNL “Sorveglianza Antincendio” è uno dei due CCNL, unitamente al CCNL “Guardiafuochi”, applicabili al personale per le prestazioni da affidare in appalto, in quanto strettamente attinente e tecnicamente coerente con le attività richieste;
3. il CCNL “Sorveglianza Antincendio” (c.d. “ANISA”) è stato rinnovato in data 10/02/2022 (<https://www.anisaitalia.it/comunicazioni/news/ccnl-sorveglianza-antincendio-rinnovo-2022/>);
4. il CCNL “Guardiafuochi” è stato rinnovato in data 28/02/2022;

Posto che al Criterio di Valutazione § 1.1.2 - Inquadramento per livello retributivo e qualifica del personale, a pag. 2 dello Schema di Valutazione dell’Offerta viene indicato quanto segue: “Sarà valutata la coerenza e la completezza del personale che si intende impiegare con particolare attenzione alle declaratorie di cui all’art. 15 – Classificazione del personale del CCNL Settore sorveglianza antincendio del 10/02/2022 e i livelli retributivi di cui alle Tabelle del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Costo medio orario delle guardie ai fuochi (CCNL 28.07.2009)”

Si rileva quindi che nel Sub-Criterio § 1.1.2 in questione vengono citati da un lato la “Classificazione del personale” del CCNL “Sorveglianza Antincendio” e dall’altro le Tabelle Ministeriali e i costi medi orari del CCNL “Guardiafuochi”, creando confusione tra i due contratti nazionali poiché sono stati mescolati dei rispettivi aspetti specifici.

Si vuole inoltre evidenziare che il D.M. 02/08/2010, citato da Codesta Spettabile Stazione Appaltante a pag. 10 del Disciplinare (Art. 3), non riguarda un solo CCNL ma sia il CCNL “Sorveglianza Antincendio” (c.d. “ANISA”) che il CCNL “Guardiafuochi” (cit. “Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio a valere dal mese di gennaio 2010 con riferimento al CCNL delle Guardie ai fuochi e dal mese di agosto 2010 con riferimento al CCNL per il settore sorveglianza antincendio”).

Si ritiene che tale fattispecie, quindi, dia (correttamente!) la possibilità di applicare indifferentemente uno dei due CCNL strettamente connessi al settore “antincendio” oggetto della presente procedura.

Alla luce di quanto premesso e rilevato, al fine di formulare un’offerta tecnica ed economica corretta, puntuale ma soprattutto consapevole, si chiede di rivedere quanto indicato nel Sub-Criterio § 1.1.2, provvedendo a chiarire con esauriente dettaglio la richiesta e la modalità di valutazione del Sub-Criterio, senza limitare o penalizzare i

concorrenti che volessero utilizzare il CCNL “Sorveglianza Antincendio” (c.d. “ANISA”) al posto del CCNL “Guardiafuochi” o viceversa, purché la Classificazione del Personale e i rispettivi Livelli Retributivi applicati ai diversi operatori previsti per l'appalto siano coerenti all'interno del CCNL utilizzato.

R.1 Relativamente al quesito posto da codesta impresa, si evidenzia che l'appalto è stato configurato dalla stazione appaltante facendo riferimento al D.M. 2 agosto 2010 prendendo a riferimento per la stima del costo della manodopera la "Tabella guardie ai fuochi", come riportata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del “CCNL delle Guardie ai fuochi” preso in considerazione dal Decreto 2 agosto 2010 del MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, come è del resto possibile evincere dal “Prospetto stima costo manodopera” e dai costi medi orari ivi contenuti, che riporta i valori indicati nella tabella allegato al citato decreto per il contratto delle guardie ai fuochi.

Il medesimo dato si ricava da quanto indicato all'art. 5-bis del Capitolato (pag. 12), laddove viene indicato che “L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti CCNL nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, presi a riferimento dal Decreto ministeriale del 2 agosto 2010 per la Determinazione del costo medio orario del lavoro per il settore antincendio con riferimento al "CCNL delle Guardie ai fuochi", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art. 11 del Codice.”

Quindi l'importo della procedura, è calcolato come da prospetto sopra indicato, basandosi sulle tabelle del costo medio orario del “CCNL delle Guardie ai fuochi” richiamate dal D.M. 2 agosto 2010.

Attraverso tali indicazioni la stazione appaltante ha inteso adempiere alle prescrizioni previste dall'art. 11, commi 1 e 2 del Codice.

In tal senso dev'essere interpretato:

- quanto indicato all'art. 4, comma 2, del capitolato speciale di appalto (pag. 9): “costo netto uomo/ora: 22,42 euro (rif. costo medio orario di cui alla tabella allegata al CCNL del D.M. 2/08/2010 per operaio settore sorveglianza antincendio stimato come da prospetto di cui all'Allegato 3 fra i livelli dal 3° al 7° incrementato di oneri e utili di impresa)”, ~~che~~ seppure riporti un ~~evidente~~ errore nella citazione del contratto, rimanda ai calcoli del costo della manodopera del prospetto più sopra menzionato, che si riferisce alle “Guardie ai fuochi” e che fa chiaramente riferimento ai livelli previsti dal “CCNL delle Guardie ai fuochi”;
- nel paragrafo 3 del disciplinare di gara (pag. 10), nel quale analogamente viene erroneamente specificato il “settore sorveglianza antincendio”, viene comunque prima fatto riferimento all' ALLEGATO 3_Stima costo manodopera.”

Naturalmente, resta valido quanto indicato all'art. 11, comma 3, del Codice (“Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente”), che trova corrispondenza all'art. 15.1 del disciplinare laddove si richiede ai concorrenti di dichiarare: “di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20 dichiarando inoltre, in quest'ultimo caso, l'equivalenza delle tutele”. In tal senso è perfettamente legittimo che un operatore economico possa utilizzare e dichiarare il “CCNL per il

settore sorveglianza antincendio” citato dal Decreto ministeriale 2 agosto 2010, che appare idoneo rispetto all’oggetto dell’appalto.

Relativamente alla qualifica del personale, sia il CCNL "Guardia ai Fuochi", sia il CCNL "Sorveglianza antincendio", riportano all'art. 15 dei rispettivi contratti, la qualificazione del personale articolati su 7 livelli retributivi corrispondenti a 7 categorie professionali di inquadramento

Alla luce di quanto sopra con particolare riferimento al Criterio di Valutazione § 1.1.2 - Inquadramento per livello retributivo e qualifica del personale, a pag. 2 dello Schema di Valutazione dell’Offerta, coerentemente con quanto appena espressosi ritiene opportuno riformulare il criterio motivazionale come segue:

Sarà valutata la coerenza e la completezza del personale che si intende impiegare con particolare attenzione alle declaratorie di cui agli art. 15 dei rispettivi CCNL di cui al D.M. 2 agosto 2020 e ai livelli retributivi di cui alle Tabelle del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al Costo medio orario delle guardie ai fuochi (CCNL 28.07.2009).

- D.2 Subordinatamente al precedente Quesito N° 1, in relazione all’Allegato Modello F già predisposto da Codesta Spettabile Stazione Appaltante, vista la possibilità di applicare un diverso CCNL rispetto a quello attualmente indicato nel modello, si chiede di confermare che tale modello sia modificabile in base al CCNL applicato da ciascun operatore economico.
- R.2 **Si conferma che l’Allegato al Modello F è modificabile sulla base del CCNL applicato dall’operatore economico.**
- D.3 Premesso che all’Art. 3 del Disciplinare (pag. 59) viene indicato che l’“operatore economico dovrà indicare nel “Modulo B - Oneri sicurezza aziendali e costo della manodopera” separatamente i costi della manodopera, eventualmente ribassati rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante in sede nella documentazione di gara. Rilevato che il Modulo B riguarda l’imposto di bollo e non quanto indicato nel punto del Disciplinare sopra citato si chiede di confermare che il Modulo da compilare riguardante gli oneri sicurezza aziendali e costo della manodopera sia il Modulo F.
- R.3 **Si conferma che il modulo da compilare è il modulo F.**
- D.4 Con riferimento alla gara in oggetto e a quanto indicato all’Art. 22 del Disciplinare, si chiede l’ammontare, quanto meno presunto, delle spese contrattuali, di aggiudicazione ed eventuali spese di pubblicazione a carico dell’appaltatore.
- R.4 **Si precisa che non sussistono spese di pubblicazione. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le uniche spese previste sono quelle relative all’imposta di bollo (vedasi all. I.4 del Codice dei contratti ed in particolare l’art. 3)**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Mauro Maspero
F.to digitalmente